

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GENNAIO 1990, n. 43 (GU n. 054 del 06/03/1990)
REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 2 AGOSTO 1989 CONCERNENTE IL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

ART. 7. IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

1 . GLI ENTI PROVVEDONO ALL'ADOZIONE DI IDONEE INIZIATIVE VOLTE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DI TUTTE LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E DEGLI IMPIANTI, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE LA SALUBRITÀ E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI; IN OGNI CASO NEI PRIMI TRE MESI DI GRAVIDANZA LE LAVORATRICI NON POSSONO ESSERE ADIBITE AI VIDEOTERMINALI. GLI ENTI PROVVEDERANNO ALTRESÌ ALLA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ATTUAZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA PER IL MIGLIORE INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP.